



**COMUNE DI
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
PROVINCIA DI BOLOGNA**

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E SVAGO NEGLI
ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. NR. 72 DEL 21 Novembre 2011

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. NR. 12 DEL 27 Marzo 2012

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. NR. 4 DEL 13 Marzo 2015

Art. 1 — Campo di applicazione

Il presente regolamento definisce le caratteristiche e le modalità di svolgimento delle attività di intrattenimento e svago ai fini dell'applicazione della Legge Regionale n.14 del 26 luglio 2003 ed in particolare l'art.12 comma 3.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli esercizi pubblici destinati, in forma prevalente, ad attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, pizzerie, pub, ecc,) presso i quali si intende anche svolgere, a vario livello, attività complementari con caratteristiche di intrattenimento e svago.

Art. 2 — Livelli di attività

Ai fini del presente Regolamento vengono definiti i seguenti due livelli di svolgimento delle attività complementari di cui al precedente art.1:

- 1° livello: musica di sottofondo, accompagnamento e compagnia;
- 2° livello: musica ed attività di allietamento;

Art. 3 — Definizione dei livelli

Per **musica di sottofondo, accompagnamento e compagnia** si intende quella diffusa, a carattere di "sottofondo" mediante impianti radiofonici, stereofonici, di filodiffusione, Juke-box, apparecchi televisivi e simili, che funzionino senza la presenza di appositi soggetti quali: "conduttori", "intrattenitori", "disk jockey" e similari e le cui emissioni sonore consentano la normale conversazione tra i clienti.

Per **musica ed attività di allietamento** devono intendersi quelle attività di piccolo spettacolo e trattenimento organizzati unicamente allo scopo di allietare la clientela, aventi carattere di complementarietà e sussidiarietà rispetto all'attività principale di somministrazione, senza prevalere sulla medesima, comunque svolte nei limiti ed alle condizioni indicate al successivo articolo.

Art. 4 - Condizioni di esercizio

Il titolare del pubblico esercizio che intende svolgere le attività indicate agli articoli precedenti dovrà osservare le seguenti prescrizioni e condizioni:

L'attività di cui precedente articolo 3 (**MUSICA DI SOTTOFONDO, ACCOMPAGNAMENTO E COMPAGNIA**) da tenersi all'interno dei medesimi ambienti del locale ove la clientela accede per la consumazione **non** è soggetta ad alcuna

comunicazione da parte di questa Amministrazione, ma dovrà rispettare le seguenti condizioni di esercizio:

- a. durante la diffusione della musica il prezzo delle consumazioni e di ogni altro servizio non deve essere aumentato rispetto a quello normalmente praticato, né deve essere fatto pagare agli avventori alcun biglietto d'ingresso; non dovrà essere effettuata alcuna forma di pubblicizzazione dell'aspetto musicale;
- b. è vietata la riproduzione di musiche o frasi che possano offendere la morale, il sentimento religioso, o che comunque possano turbare l'ordine o la sicurezza pubblica;
- c. l'assetto ordinario del locale non deve essere modificato, durante la diffusione musicale, mediante interventi od allestimenti, anche temporanei, finalizzati all'accoglimento prolungato dei clienti;
- d. durante le diffusioni musicali non potrà essere organizzata , favorita e svolta l'attività di ballo;
- e. non potranno essere svolti intrattenimenti di arte varia (cubiste, streap-tease, lap dance);
- f. le emissioni sonore dovranno rispettare, in ogni caso i valori prescritti dal Piano di Zonizzazione Acustica vigente nel Comune di San Benedetto Val di Sambro e comunque non dovranno arrecare disturbo alla quiete ed al riposo delle persone. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere anche preventivamente, in caso di necessità, una relazione di impatto acustico sottoscritta da un tecnico abilitato comprovante il rispetto della normativa. L'Amministrazione si riserva, inoltre, la possibilità di richiedere l'intervento dell'ARPA per la verifica delle emissioni sonore.

L'attività di cui al punto 2 del precedente articolo 3 (**MUSICA ED ATTIVITÀ DI ALLIETAMENTO**) è soggetta a preventiva comunicazione e dovrà rispettare le seguenti prescrizioni di esercizio:

- a. durante la diffusione della musica o l'effettuazione delle attività il prezzo delle consumazioni e di ogni altro servizio non deve essere aumentato rispetto a quello normalmente praticato, né deve essere fatto pagare agli avventori alcun biglietto d'ingresso;
- b. le esibizioni musicali, canore ed i piccoli spettacoli devono tenersi all'interno dei medesimi ambienti del locale ove la clientela accede per la consumazione. E' vietata la riproduzione di musiche o l'effettuazione di attività che possano offendere la morale, il sentimento religioso, o che comunque possano turbare l'ordine o la sicurezza pubblica;
- c. per particolari esigenze e/o casi particolari si potrà prescrivere il divieto di svolgere intrattenimenti musicali negli spazi esterni all'aperto regolarmente autorizzati, considerati superficie di somministrazione ricompresi nell'autorizzazione all'esercizio.
- d. l'assetto ordinario degli ambienti non deve essere modificato, mediante interventi strutturali o rilevanti allestimenti, anche temporanei, riservati all'allietamento, al fine di trasformarli in luogo di pubblico spettacolo;

e. è vietato modificare il locale, in qualunque modo, anche solo temporaneamente, al fine di svolgere altre forme di trattenimenti che non siano quelle consentite per l'allietamento;

f. non deve essere svolta in una sala appositamente allestita, resa idonea all'accoglimento prolungato degli avventori;

g. non potrà mai essere organizzata, favorita o svolta attività di ballo, non potranno essere svolti intrattenimenti di arte varia (cubiste, streap-tease, lap dance);

h. Le emissioni sonore dovranno rispettare, in ogni caso i valori prescritti dal Piano di Zonizzazione Acustica vigente nel Comune di San Benedetto Val di Sambro e comunque non dovranno arrecare disturbo alla quiete ed al riposo delle persone. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere anche preventivamente, in caso di necessità, una relazione di impatto acustico sottoscritta da un tecnico abilitato comprovante il rispetto della normativa. L'Amministrazione si riserva, inoltre, la possibilità di richiedere l'intervento dell'ARPA per la verifica delle emissioni sonore;

i. è consentito l'afflusso di non oltre 100 persone, da intendersi come presenza massima di clienti all'interno dell'esercizio di somministrazione, compatibilmente con le dimensioni che ne determinino la capienza. E' assunto come limite di affollamento massimo consentito il vincolo di 0,7 persone per metro quadro di superficie di somministrazione;

l. a seguito di accertamento di inadempienze, è fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste, potrà essere emesso provvedimento di sospensione delle attività rumorose; in caso di inottemperanza a tale provvedimento si potrà procedere alla sospensione dell'attività primaria;

m. la comunicazione relative alle date delle serate potrà essere presentata annualmente e non potrà indicare:

- un numero di serate **non** superiore a **80** per ogni **anno**;
- non più di due serate consecutive **a settimana**;

ART.5 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° Aprile 2015.

ART.6 - Abrogazione di norme

Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato l'art. 12 – "Esercizio di attività accessorie" - del Regolamento per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27 febbraio 2009.